

**TRIBUNALE DI SCIACCA  
SEZIONE UNICA**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente - dott. Antonio Tricoli

Giudice relatore - dott. Paolo Fusaro

Giudice - dott. Anna Bandini

a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi il 24.1.2020; nel procedimento per reclamo promosso da:

GARANTE

- RECLAMANTE -

Contro

BANCA

e

CESSIONARIA DEL CREDITO

- RECLAMATE -

avente per oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. osserva quanto segue:

**premessato che**

BANCA ha introdotto innanzi a questo Tribunale il procedimento espropriativo immobiliare recante n. OMISSIS R.G. Es., in ragione del credito pari a € 1.265.680,29 derivante dal contratto di mutuo fondiario n. OMISSIS (stipulato in data 30.9.2008 e dichiarato esecutivo il 15.10.2008), in virtù del quale Banca aveva erogato in favore di MUTATARIO l'importo di € 1.200.000,00 con rilascio di garanzia fideiussoria e ipotecaria da parte dell'odierna reclamante GARANTE; la medesima BANCA è successivamente intervenuta nella stessa procedura esecutiva per il soddisfacimento dell'ulteriore credito di € 203.763,88 fondato sul diverso contratto di mutuo fondiario n. OMISSIS del 6.8.2009, spedito in forma esecutiva in data 8.9.2009, in forza del quale Banca aveva concesso a MUTUATARIO l'erogazione di ulteriori € 190.000,00, sempre a fronte di garanzia ipotecaria prestata dalla reclamante; ancora, Banca BETA - cui è subentrata, per quanto di interesse in questa sede, CESSIONARIA DEL CREDITO - ha sottoposto a pignoramento immobiliare (procedimento iscritto al n. OMISSIS R.G. Es. del Tribunale di Sciacca) altri due beni immobili della predetta GARANTE, anche in questo caso in qualità di terza datrice di ipoteca con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.10.2003 in favore di MUTUATARIO per l'erogazione dell'importo di € 250.000,00;

**premessato, altresì, che**

le procedure sopra richiamate venivano riunite nel medesimo procedimento esecutivo n. OMISSIS R.G.; nell'ambito di tale procedimento, GARANTE proponeva opposizione all'esecuzione, con contestuale istanza di sospensione della procedura, deducendo la nullità di tutti i contratti di mutuo sopra citati, in quanto finalizzati unicamente a ripianare passività inesistenti relativamente a conti correnti intestati al MUTUATARIO; più precisamente, quanto al mutuo n. OMISSIS del 30.9.2008 per € 1.200.000,00, ha sostenuto l'odierna reclamante: che l'erogazione del predetto importo era funzionalmente collegata all'estinzione del saldo del conto corrente n. OMISSIS, presentante, alla data del finanziamento,

*Ordinanza, Tribunale di Sciacca, Pres. Tricoli – Rel. Fusaro, n. 1287 del 25 febbraio 2020*

un'esposizione debitoria del correntista pari ad € 948.875,06; che il saldo di tale conto, tuttavia, era viziato dalla illegittima applicazione di tassi di interesse non pattuiti, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissioni di massimo scoperto, nonché dalla illegittima pattuizione della clausola relativa alla modifica unilaterale delle condizioni economiche; che pertanto, espunte le somme illegittimamente addebitate, il saldo negativo rideterminato ammonterebbe al minore importo di € 714.495,25 a debito del correntista; che, dunque, la somma erogata in relazione al predetto mutuo eccedeva “di gran lunga” l'effettivo indebitamento del conto corrente collegato, non risultando, peraltro “in alcun modo specificato quale fosse il valore dell'immobile da acquistarsi da parte del mutuatario, né che le garanzie reali prestate dal terzo, odierno opponente, fossero di primo grado o iscritte su immobili il cui valore soddisfacesse le prescrizioni del predetto art. 38 TUB”; che, peraltro, l'esecuzione intrapresa dal creditore sarebbe improcedibile a causa della mancata preventiva notifica del titolo esecutivo; per quanto concernente il mutuo n. 10/24/138 del 6.8.2009 di € 190.000,00, GARANTE ha dedotto: che l'erogazione di tale somma era funzionalmente collegata all'estinzione del saldo del conto corrente n. OMISSIS, presentante, alla data del finanziamento, un'esposizione debitoria del correntista pari a € 179.385,74; che tale saldo era parimenti viziato dalla illegittimità pattuizione della clausola relativa alla modifica unilaterale delle condizioni economiche, cosicché, espungendo le variazioni sfavorevoli, il saldo rideterminato ammonterebbe ad € 57.975,64 a favore del medesimo correntista; infine, con riferimento al mutuo stipulato in data 24.10.2003 per € 250.000,00, la ricorrente ha allegato: che il finanziamento in questione era funzionalmente collegato all'estinzione del saldo del conto corrente n. 10252/D, presentante, alla data dell'erogazione della somma, un'esposizione debitoria del correntista pari a € 268.099,77; che tuttavia tale esposizione era solo apparente, come accertato nel successivo giudizio intercorso tra il correntista e la Banca innanzi al Tribunale di Marsala (n. OMISSIS R.G.), all'esito del quale il primo veniva riconosciuto creditore dell'importo di € 71.860,45 (sentenza n. 1188/13, successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 975/18 e, allo stato, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione); alla luce di tutto quanto dedotto, GARANTE ha chiesto al Giudice dell'Esecuzione di sospendere la procedura di cui al n. OMISSIS R.G. Es.; tuttavia, con provvedimento emesso in data 28.10.2019, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza formulata;

conseguentemente l'odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., ha proposto reclamo avverso il pronunciamento di rigetto, reiterando la richiesta di sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;

#### **rilevato che**

in disparte le diverse motivazioni indicate dal Giudice di prime cure (cfr. provvedimento del 28.10.2019, in fascicolo telematico parte ricorrente) l'istanza dell'odierna reclamante non può comunque trovare accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono;

invero, la sospensione dell'esecuzione prevista dalla disposizione di cui all'art. 624 c.p.c., postulante la sussistenza di “gravi motivi” a sostegno della stessa, può essere invocata dalla parte sia per ragioni di carattere processuale, sia sulla base di un presunto venir meno della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa (cfr. Cass. n. 405/06);

con riferimento al caso di specie, le ragioni prospettate a fondamento della sospensiva richiesta in questa sede sarebbero da riconnettere: 1) a una sostanziale inesistenza ab origine del credito in opposizione; 2) di riflesso, alla causa illecita ex art. 1344 c.c. caratterizzante i contratti di mutuo fondiario stipulati da MUTUATARIO, nonché garantiti dall'ipoteca immobiliare rilasciata dall'odierna reclamante, in quanto asseritamente perfezionati “al solo esclusivo fine di acquisire garanzie patrimoniali dirette al soddisfacimento di crediti generati

*Ordinanza, Tribunale di Sciacca, Pres. Tricoli – Rel. Fusaro, n. 1287 del 25 febbraio 2020*

dalla violazione di norme imperative, sanzionate a pena di nullità, inerenti l'esecuzione dei contratti di conto corrente intestati a MUTUATARIO” (così reclamo, p. 5); 3) ancora, al contrasto dei predetti contratti di mutuo con la disciplina normativa posta dagli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993; 4) alla conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva di controparte per difetto di notifica del titolo esecutivo;

tenuto conto della natura cautelare del procedimento di causa, i motivi di doglianza eccepiti dall'istante non appaiono allo stato condivisibili, essendo smentiti sia dalle medesime allegazioni di parte, sia dalle produzioni documentali versate in atti dai contendenti di giudizio;

invero, emerge anzitutto dall'esame del contratto di mutuo n. OMISSIS del 30.9.2008 (cfr. doc. C, fascicolo reclamante) che lo stesso è stato stipulato, a dispetto di quanto allegato dalla reclamante, non solo al fine di “dilazionare passività”, ma anche per l'acquisto di un locale commerciale, di tal che non può certamente parlarsi di radicare nullità della causa del contratto de quo sulla base dell'eventuale inesistenza originaria di taluni debiti da correlarsi alle predette passività;

sempre con riferimento al medesimo contratto, deve sottolinearsi che la prospettata inesistenza del credito dallo stesso nascente, non solo risulta in radice smentita dal precedente pronunciamento definitivo intercorso tra MUTUATARIO e BANCA (cfr. sentenza del Tribunale di Marsala n. 771/14 del 8.7.2014, prodotta sub doc. 5), ma si pone altresì in diretto contrasto con le stesse allegazioni di parte reclamante, la quale ha espressamente prospettato in ricorso, in ogni caso, la sussistenza di un debito residuo in forza di tale titolo pari a € 714.495,25 (cfr. reclamo, p. 12), così ulteriormente confermando la bontà della causa del contratto in contestazione; ancora, come correttamente evidenziato anche dalla reclamata BANCA nella propria memoria difensiva, in nessuno dei contratti di mutuo fondiario di cui è lamentata la nullità (cfr. docc. C, E ed L, fascicolo ricorrente) si fa esplicito riferimento alla circostanza che i finanziamenti *de quibus* fossero effettivamente destinati a ripianare le specifiche passività dei conti correnti del MUTUATARIO indicati dalla reclamante e di cui viene contestata in questa sede l'obiettiva sussistenza; infatti, il mutuo fondiario n. OMISSIS del 6.8.2009 fa generico riferimento all'intenzione del mutuatario di “dilazionare passività” non meglio individuate (doc. E, fascicolo reclamante), il mutuo fondiario n. OMISSIS del 30.9.2008, come si è detto sopra, risulta espressamente funzionalizzato anche a uno scopo ulteriore e differente rispetto al predetto fine (ossia l'acquisto di un locale commerciale, come si riscontra dal doc. C), mentre il mutuo stipulato in data 24.10.2003 è privo di alcun richiamo alla destinazione del finanziamento (si veda doc. L);

conseguentemente, in disparte quanto già sopra rilevato e ferma l'assenza di qualsivoglia contestazione di parte reclamante in merito all'effettiva erogazione in favore di MUTUATARIO degli importi pattuiti con i mutui in esame, appare del tutto priva di riscontro probatorio, e dunque apoditticamente formulata, la tesi attorea che vorrebbe correlare la dazione del denaro prevista dai mutui in questione – e, per l'effetto, la garanzia ipotecaria offerta da GARANTE – a debiti asseritamente inesistenti maturati con riferimento ai conti correnti predetti;

in ogni caso, l'intera ricostruzione attorea si fonda essenzialmente sugli esiti di una Consulenza tecnica di parte che, proprio in ragione della sua provenienza, non può rivestire alcuna portata probatoria; in definitiva, con riferimento ai tre contratti di mutuo contestati da GARANTE non si ritiene allo stato potersi negare la sussistenza di una valida causa giustificativa, come rappresentato dalla ricorrente, ovvero, specularmente, ravvisare la presenza di una causa illecita ai sensi dell'art. 1344 c.c.;

*Ordinanza, Tribunale di Sciacca, Pres. Tricoli – Rel. Fusaro, n. 1287 del 25 febbraio 2020*

ancora, nel corpo di ciascuno dei contratti di mutuo è espressamente indicato il valore dell'immobile posto a garanzia del finanziamento, di tal che non è dato comprendere quale sia la violazione dell'art. 38 del D. Lgs. n. 385/1983 idonea a determinare la nullità dei predetti negozi, come sostenuto in ricorso;

ritenute conseguentemente infondate le doglianze attoree in punto di assenza o di illiceità della causa con riguardo ai mutui fondiari garantiti da GARANTE, nonché con riguardo alla violazione della disciplina normativa recata dal T.U. Bancario, ne discende il rigetto anche dell'ulteriore obiezione circa l'improcedibilità dell'azione esecutiva azionata, posta la confermata validità dei titoli *de quibus* secondo il disposto di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 385/1993;

assorbito nei predetti argomenti qualsivoglia ulteriore motivo di contestazione sollevato dall'odierna reclamante con riguardo all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 28.10.2019; in ragione di tutto quanto precede, la domanda azionata da GARANTE non può dunque trovare accoglimento;

la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, la reclamante deve essere condannata al pagamento delle stesse in favore di ciascuna controparte, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi e medi indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore di causa (parametrato sullo scaglione compreso tra € 1.000.001 a € 2.000.0000 con riferimento alla resistente BANCA, mentre sullo minore scaglione compreso tra € 52.001 e € 260.000 con riguardo a CESSIONARIA DEL CREDITO), nonché delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio e introduttiva, senza alcuna liquidazione per la fase decisionale, posto il sostanziale richiamo agli atti effettuato in sede di udienza dai procuratori di tutte le parti);

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.;

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante al rimborso delle spese del presente procedimento in favore di ciascuna controparte, liquidate per € 4.734,00 in favore di BANCA ed € 2.450,00 in favore di CESSIONARIA DEL CREDITO, oltre accessori di legge.
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Sciacca, 25 febbraio 2020.

Il Giudice Relatore  
PAOLO FUSARO

Il Presidente  
ANTONIO TRICOLI

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*